

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con il proprio ricorso, la parte si rivolge all'Arbitro domandando il rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio. In punto di fatto, il ricorrente espone di aver stipulato il contratto nell'anno 2020, per una durata originaria concordata in centoventi rate mensili, e di aver provveduto alla sua estinzione anticipata nell'anno 2025, dopo aver rimborsato cinquantuno mensilità. Ritenendo non corretto il conteggio estintivo, la parte agisce per ottenere il rimborso degli oneri trattenuti a seguito dell'estinzione, per il rateo non goduto, con specifico riferimento alle commissioni in favore dell'intermediario finanziario e agli oneri di distribuzione. Il ricorrente chiede altresì la restituzione di non precisate quote mensili che sarebbero state trattenute in via indebita dall'intermediario in epoca successiva all'estinzione, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, nonché la corresponsione degli interessi legali e la rifusione delle spese di assistenza professionale.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario chiede l'integrale rigetto delle domande articolate nel ricorso, sollevando plurime eccezioni. In via preliminare, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il ricorrente avrebbe stipulato l'originario finanziamento con un altro intermediario, il quale avrebbe in seguito ceduto all'odierna convenuta le sole posizioni di credito e non le intere posizioni contrattuali. Nel merito, la parte rivendica la piena legittimità del proprio operato, asserendo di aver redatto il conteggio estintivo in stretta conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 2009 e 2018, valorizzando la chiara distinzione pattizia tra commissioni *recurring* e *up front*. A sostegno della mancata retrocessione di queste ultime, l'intermediario contesta l'applicabilità all'ordinamento italiano della sentenza sul caso "*Lexitor*" della Corte di Giustizia UE. Invoca, in prima istanza, l'articolo 11 *octies* del D.L. 73/21, convertito nella legge 106/21, per cui l'obbligo di riduzione

di tutti i costi si applicherebbe esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021. Onde superare l'intervento della Corte Costituzionale, la parte invoca inoltre la successiva sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, n. 555 resa in materia di credito immobiliare. L'intermediario argomenta che l'esistenza del modulo "SECCI", idoneo a garantire la trasparenza informativa verso il cliente anche nel credito al consumo, giustificerebbe il ritorno al prevalente orientamento giurisprudenziale antecedente alla "*Lexitor*", che escludeva i rimborsi *up front*. Da ultimo, l'intermediario richiama l'intervento del legislatore con il D.L. 104/23, sostenendo che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuerebbe a trovare applicazione l'originario articolo 125 *sexies* TUB, fatte salve le sole disposizioni civilistiche ordinarie in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa.

DIRITTO

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario risulta infondata.

Sul punto, occorre dare continuità al consolidato orientamento di questo Arbitro conseguente a quanto chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione 6816/18, secondo cui nei finanziamenti estinti anticipatamente l'obbligazione restitutoria sorge nel momento esatto della chiusura del rapporto. Ne consegue che il soggetto obbligato alla restituzione è colui che riceve materialmente tale pagamento, previa emissione del conteggio estintivo. Assumendo la qualifica di effettivo *accipiens* di un indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 cod. civ., tale soggetto diviene l'esclusivo legittimato passivo tenuto alla retrocessione delle quote non dovute.

Passando al vaglio del merito, la domanda principale relativa al rimborso degli oneri connessi al contratto di finanziamento è fondata e deve essere accolta, nei termini di seguito spiegati.

Va ricordato che il contratto è stato stipulato nell'anno 2020 e, conseguentemente, trova piena applicazione il principio scaturito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Le articolate argomentazioni spese dall'intermediario al fine di eludere tale automatismo non meritano alcun accoglimento. In primo luogo, lo sbarramento temporale previsto dall'articolo 11 *octies* del D.L. 73/21 è stato definitivamente espunto dall'ordinamento in virtù della sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, che ha statuito la portata retroattiva dell'obbligo di rimborsare indistintamente tutte le componenti del costo totale del credito, rendendo inefficace qualsivoglia pattuizione contrattuale contraria.

In secondo luogo, è destituito di fondamento il richiamo alla sentenza della CGUE n. 555/2023. Tale pronuncia, invero, attiene esclusivamente ai contratti di credito immobiliare, disciplinati dalla Direttiva 2014/17/UE, la cui formulazione testuale e finalistica esula dalla disciplina sul credito ai consumatori, regolato dalla Direttiva 2008/48/CE, per il quale il dettato della sentenza *Lexitor* rimane inderogabile, a nulla rilevando la pur sussistente informativa precontrattuale fornita in origine tramite il modulo SECCI. Da ultimo, l'argomentazione fondata sull'articolo 27 del D.L. 104/23 risulta inconferente, in quanto la norma richiamata fa salve le tutele codicistiche sull'indebito oggettivo.

Il calcolo delle somme da retrocedere va effettuato ricordando che l'estinzione è avvenuta all'atto del pagamento della cinquantunesima rata su centoventi pattuite, tenendo conto delle somme originariamente corrisposte a titolo di oneri, di quanto già rimborsato, nonché della corretta qualificazione, immediata o ricorrente, delle diverse tipologie di spese richieste, da effettuarsi sulla base di quanto concordato con il contratto di finanziamento. Su quest'ultimo punto va osservato che le commissioni a favore dell'intermediario finanziario, stante la loro pacifica natura *recurring*, richiedono di determinare la frazione non maturata applicando il criterio contrattualmente pattuito, ossia la curva degli interessi. Parimenti, le commissioni di distribuzione, che remunerano attività preliminari alla stipula e siano qualificabili come *up front*, dovranno essere retrocesse in favore del ricorrente applicando in via integrativa il criterio della curva degli interessi. In forza di quanto detto, le somme dovute per la prima tipologia di spesa ascendono ad € 785,61, pari a quanto già restituito al ricorrente.

Gli oneri di distribuzione, invece, sono ancora dovuti per un importo pari ad € 838,24, che dovranno essere retrocessi dall'intermediario.

In ordine alla doglianza volta alla restituzione delle quote mensili asseritamente trattenute in via indebita, il Collegio ne rileva l'infondatezza. In ossequio ai generali principi sul riparto dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 cod. civ., a fronte della radicale e specifica contestazione sollevata dall'intermediario, sarebbe stato preciso onere del ricorrente fornire idonea dimostrazione documentale dell'avvenuto incasso senza titolo di tali somme. La richiesta, formulata in termini del tutto generici e priva di riscontro probatorio, non può pertanto trovare accoglimento.

Deve essere parimenti disattesa la pretesa relativa alla restituzione della commissione di estinzione anticipata. Applicando l'insegnamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20), l'equo indennizzo previsto contrattualmente entro i limiti di legge è di diritto legittimamente dovuto all'intermediario finanziario, salvo che il cliente non provveda ad allegare e dimostrare in modo specifico l'assenza di un'oggettiva giustificazione alla trattenuta nella singola fattispecie. Essendo tale onere istruttorio rimasto inadempito, e non ravvisandosi ipotesi esimenti di cui all'articolo 125 *sexies*, comma 5, TUB, l'addebito si conferma legittimo.

Sulle somme accertate spettano alla parte ricorrente gli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data della formale ricezione del reclamo sino al giorno dell'effettivo soddisfo.

Va infine rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di assistenza professionale. Facendo applicazione dei rigorosi parametri dettati dal Collegio di Coordinamento con la decisione 4580/25, ostano, in via concorrente l'assenza di condotte ostruzionistiche da parte dell'intermediario in fase precontenziosa, la natura pacificamente seriale della controversia e il radicale difetto istruttorio circa la sussistenza e l'entità dell'effettivo esborso patrimoniale sopportato dalla parte.

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	4,10%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	35,14%						
commissioni finanziarie				2.235,50 €	Recurring	Curva degli interessi	785,55 €	785,61 €	-0,06 €
oneri di distribuzione				2.385,60 €	Up front	Curva degli interessi	838,30 €		838,30 €
Totale									838,24 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 838,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE